



Volkswagen

MARCHE

**Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale**

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri



Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno 2019



BOLLO AGEVOLATO

Veicoli elettrici:

Esenzione dal bollo auto per 5 anni dalla prima immatricolazione, successivamente va pagata una tassa agevolata pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a benzina.

Esenzione temporanea per autoveicoli ibridi:

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione **ibrida** benzina-**elettrica** o gasolio-**elettrica**, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-**idrogeno** immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017, 2018 e 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016, art. 4 l.r. n. 39/2017 e art. 8 l.r. 51/2018).

Veicoli esclusivamente a gpl o metano:

Va pagata una tassa agevolata pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a benzina.

Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inferiore a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese:

È prevista una riduzione del 50% della sopratassa diesel.

Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

Gestione sospensioni: procedura per rivenditori autorizzati

Le imprese autorizzate alla rivendita di veicoli sono tenute ad inviare direttamente alla Regione Marche la comunicazione degli elenchi dei veicoli:

- A) acquisti per la rivendita
- B) venduti
- C) rottamati o esportati all'estero

Tali comunicazioni devono essere presentate tramite procedura web al termine di ogni quadrimestre
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi dei veicoli in sospensione e corrispondono alla Regione Marche il diritto fisso previsto dalla **Legge Regionale 28/12/2010 n. 20**.

A partire dalla prima scadenza 2011 (31 maggio 2011) il versamento deve essere fatto a favore della **Regione Marche e non più a favore dell'Agenzia delle Entrate**.

Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del tributo è di euro 1,55 ai sensi della Legge n°187, art. 2, comma 1, lettera e) del 09/07/1990.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.tributi.marche.it/>

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Riduzioni>



LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

La D.G.R. n. 1629/2016 prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione.

Sono stati definiti limiti alla circolazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per gli autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2, Euro 3 (senza FAP), veicoli commerciali Diesel Euro 0, Euro 1, 2 e 3 (senza FAP).

*Si segnala che la delibera n. 121 valida per il 2017/2018 è stata approvata dalla Giunta il 5 febbraio 2018. Sono riconfermate le disposizioni previste per il 2016- 2017 con il divieto fino al Diesel Euro 3.

Non possono circolare:

- Autovetture diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza FAP;
- Veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza FAP.

ORARI:

Da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

DURATA:

Da ottobre 2018 al 31 marzo 2019.

Sono esclusi dal divieto:

- Veicoli **ibridi** ed **elettrici**;
- Veicoli a **metano** o **GPL**;
- Veicoli a **idrogeno**;
- Automezzi per il trasporto pubblico locale;
- Taxi e NNC;



Per maggiori informazioni visita il sito:
www.regione.marche.it